

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . II edizione
-----------------------------------	--------------------------------------	---

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRAMITE ACCORDO QUADRO DI FARMACI PARAFARMACI E ALTRI GENERI PER LE FARMACIE COMUNALI TRE GESTITE DA A.P.M. S.P.A.**

**1. PREMESSA**

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura, tramite distributore grossista, di tutti i prodotti abitualmente distribuiti dal canale delle farmacie come specificato nel presente documento. La Convenzione verrà utilizzata dai seguenti soggetti:

- Farmacia comunale n. 1 sita a Macerata in corso Cavour, 82;
- Farmacia comunale n. 2 sita a Macerata in via Bramante, 97/99;
- Farmacia comunale n. 3 sita a Macerata in via Pace, 3.

Nel caso in cui si registri, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura una modifica all'ubicazione dei soggetti che utilizzeranno la Convenzione, il Fornitore, che riceverà una comunicazione dal Direttore della farmacia o suo incaricato con un congruo preavviso, dovrà proseguire l'attività contrattuale senza alcun onere aggiuntivo per la farmacia.

Oggetto del presente Capitolato tecnico d'Appalto è la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle tre Farmacie Comunali gestite dall'APM S.p.A..

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dai quattro Direttori di Farmacia sia presso le imprese produttrici oppure attraverso loro depositari e, comunque, anche per prodotti dei lotti oggetto dell'appalto fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'appalto.

L'APM si riserva, altresì, di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, inoltre, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi come specificato nei successivi articoli.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra le tre Farmacie Comunali gestite dall'APM e la ditta aggiudicataria della fornitura.

Si precisa che, nel presente documento, l'utilizzo del termine Fornitore, ove non diversamente specificato, si riferisce indistintamente alla Ditta risultata aggiudicataria, come specificato nel Capitolato di gara.

Ciascun Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo semplificativo e non esaustivo, e di qualunque altro prodotto abitualmente in vendita presso le farmacie:

- farmaco etico e farmaco equivalente (generico)
- farmaco da banco OTC e SOP
- sostanze per preparazioni magistrali
- articoli per bambini
- elettromedicali
- alimenti dietetici prima infanzia e latte prima infanzia
- alimenti dietetici/integratori
- prodotti medicazione e sanitari
- parafarmaci
- galenici
- cosmetici e prodotti per l'igiene
- prodotti di erboristeria, fitoterapici e omeopatia
- farmaci e altri prodotti per uso veterinario.

**Art. 2 – VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO**

L'importo della fornitura è stimato in € 300.000,00.

Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara.

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . <a href="#">Il edizione</a>
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna l'APM in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà in tale ipotesi, adeguato al numero delle Farmacie Comunali gestite proporzionalmente al fatturato. Nell'eventualità di cessione delle Farmacie a terzi, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. essendo lo sconto applicato a prezzi variabili discendenti da quotazione di mercato il corrispettivo d'appalto di affidamento non sarà soggetto a revisione annuale, tuttavia il valore complessivo degli acquisti potranno aumentare o diminuire secondo le esigenze specifiche di ciascun direttore di farmacia durante la vigenza contrattuale.

### **Art. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO**

L'offerta della fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto minimo e massimo indicate per singola tipologia A, B, C e D, secondo il Federfarma Degrossi il tutto quantificabile nella misura finora riportata.

Si evidenzia che nel lotto n. 2 l'aggiudicatario interverrà nella fornitura al massimo due aggiudicatari che forniranno i prodotti che verranno dichiarati "mancanti", durante il periodo di fornitura, dall'aggiudicatario del lotto n. 1. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.

Eventuali extra sconti potranno essere formulati in relazione a "premierità" convenute ad integrazione del contratto.

### **Art. 4 – PAGAMENTI**

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato direttamente dall'Area Amministrazione di APM. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie. Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese.

Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare all'APM gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione all'A.P.M. S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 5 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI**

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Tutti i prodotti farmaci e parafarmaci, all'atto della consegna, devono essere dotati di fustello ottico e, ove richiesto dalle norme vigenti, devono riportare sulla confezione il prezzo al pubblico in euro e per unità di misura.

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . II edizione
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Ciascun Fornitore deve garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara. In particolare, per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione (normativa HCPP).

Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze:

- data di scadenza **non inferiore a sei mesi**, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza **non inferiore a un anno**, per i prodotti con periodo di validità superiore a di 2 anni.

Sono fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.

#### **Art. 6 – RICHIESTE DI CONSEGNA**

Le Richieste di consegna vengono inoltrate da ciascuna singola farmacia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le Richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax.

Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le farmacie nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni; pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore deve attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico "numero verde" per consentire alle farmacie di richiedere informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla reperibilità dei prodotti. In alternativa, il medesimo servizio può essere garantito anche via web.

In caso di impossibilità temporanea di uno o più prodotti indicati nella Richiesta di consegna, il Fornitore deve dare immediata comunicazione, alla farmacia che provvederà a inoltrare la richiesta al Fornitore aggiudicatario dell'altro Lotto. In caso di indisponibilità temporanea di entrambi i Fornitori, la farmacia provvederà all'acquisto sul libero mercato applicando ai Fornitori le penali di cui alla Convenzione.

Ciascuna farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite nella presente procedura, di effettuare acquisti direttamente presso le Ditte produttrici nella misura massima del 35% del valore annuale degli Ordinativi di Fornitura oppure di scegliere tra gli operatori aderenti all'accordo quadro indipendentemente dai concorrenti aggiudicatari.

Se richiesto da una o più farmacie, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta; agli stessi verrà applicato il medesimo trattamento economico definito nel Capitolato di gara per i farmaci etici ovvero per i rimanenti prodotti, a seconda della categoria di competenza.

#### **Art. 7 – CONSEGNA DEI PRODOTTI**

Le consegne dovranno essere effettuate tutti i giorni della settimana, compreso il sabato a cura, spese e rischio del fornitore presso le farmacie ubicate nelle vie indicate all'art. 1.

Il Fornitore, dovrà provvedere alle consegne nei seguenti modi, durante l'orario di apertura delle stesse:

- **due consegne giornaliere tutti i giorni per ordini inviati entro le ore 13.00 consegna entro le ore 16.00; per ordini inviati entro le ore 20.00 consegna entro le ore 8.30 del mattino successivo;**

In caso di apertura di un nuovo punto vendita, il Fornitore, non appena contattato anche telefonicamente dal Direttore della Farmacia o altra persona autorizzata, provvederà a fissare un incontro entro 2 giorni dalla richiesta.

Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi idonei dell'aggiudicatario. Se effettuate tramite vettori l'aggiudicatario avrà onere di comunicazione i dati dell'impresa incaricata e dati dei mezzi di trasporto utilizzate e delle caratteristiche tecniche degli allestimenti che dovranno essere conformi alle norme tecniche e di salute previste per il trasporto di alimenti e articoli sanitari. L'A.P.M. si riserva di effettuare controlli in contraddittorio sulla rispondenza del soggetto vettore e sui mezzi impiegati e in caso di esito negativo di procedere a contestazione delle forniture o se più grave a risoluzione in danno dell'accordo.

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . <a href="#">Il edizione</a>
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso le farmacie agli indirizzi sopra elencati ovvero presso le ulteriori farmacie che dovessero utilizzare la Convenzione, pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti; la firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto. E' facoltà del Fornitore utilizzare bolle di consegna e/o fatture elettroniche. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
- le quantità consegnate;

il prezzo unitario applicato dal Fornitore alle farmacie dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno alle singole farmacie di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la Richiesta di consegna e non al momento della fatturazione.

#### **Art. 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo.

Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, integrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.

Il Fornitore, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di:

- offerte speciali mensili;
- campagne promozionali e/o stagionali.

Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

#### **Art. 10 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESI**

Ciascun Fornitore, e per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:

a) dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;

b) al ritiro dei prodotti non movimentati come di seguito esplicitato:

I. per i prodotti risultati non movimentati al termine del medesimo mese in cui è avvenuta la consegna, il Fornitore provvederà a ritirare e stornare il valore degli stessi nell'ambito della fattura successiva;

II. per i prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia per un periodo superiore al mese di consegna e comunque con un periodo di validità residuo non inferiore a sei mesi, la farmacia emetterà una fattura intestata al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti. Il prezzo unitario indicato in fattura sarà pari al prezzo di acquisto già applicato alla farmacia al netto del 10% a titolo di rimborso per spese generali. Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato all'acquisto di tali prodotti per un importo massimo annuale pari allo 0,5% del valore annuo dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna farmacia solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di "corretta conservazione".

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . <a href="#">Il edizione</a>
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalle farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna. In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato ovvero nelle Richieste di consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile, salvo i casi di farmaci considerati, a insindacabile giudizio della farmacia, urgenti; per questi ultimi il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono.

#### **Art. 11 – FATTURAZIONE**

In tutte le fatture presentate dal Fornitore aggiudicatario devono essere evidenti le seguenti informazioni:

a) per i farmaci etici (categorie A, B e C):

- prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa)
- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
- percentuale di sconto applicata dal prezzo al pubblico per ottenere il prezzo unitario fatturato, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte.

b) per i farmaci non etici (categoria D):

- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

#### **Art. 12 – REPORTISTICA**

Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire a ciascun soggetto aderente alla Convenzione (per quanto di propria competenza) dei report semestrale su supporto informatico (excel), entro il decimo giorno del semestre successivo a quello di riferimento, riportanti le seguenti informazioni:

c) per i farmaci etici:

- AIC
- Ditta produttrice
- Denominazione medicinale
- Tipologia di medicinale (specialità, generico, fascia di rimborsabilità)
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
- Prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

d) per gli altri prodotti:

- Codice prodotto (ove possibile AIC)
- Ditta produttrice
- Descrizione prodotto
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

A richiesta, il report deve contenere le informazioni relative ai prodotti resi nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta dai Direttori delle farmacie o da altri soggetti autorizzati.

#### **Art. 13 – CONTATTI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione dovrà inoltre predisporre e comunicare all'A.P.M. almeno un numero di telefono, di fax ed un indirizzo e-mail tali da garantire un servizio efficiente e tempestivo relativo a:

- procedura di erogazione della fornitura;
- prodotti offerti in Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- ricezione delle Richieste di consegna (i.e. ordini);
- modalità di inoltro dei reclami;
- referente della Fornitura.

#### **Art. 14 – IPOTESI DI RISOLUZIONE E PENALI**

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . II edizione
-----------------------------------	--------------------------------------	---

La A.P.M. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2. cessione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti da causa di forza maggiore;
4. nel caso in cui le consegne non effettuate nei termini superino il 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata;
5. nel caso in cui le consegne non effettuate, per tre ordini da qualsiasi punto ordinante, nel termine di un mese solare manchino colli superiori al 15% rispetto a quelli richiesti (es. ordine 20 pezzi, mancanti 3)

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la APM di affidare a terzi le forniture in danno dell'Impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'A.P.M..

Potranno insindacabilmente essere applicate, per omissioni imputabili all'Appaltatore, le seguenti penali che verranno detratte dai pagamenti al momento della loro erogazione:

- 1) mancato rispetto del termine di consegna per ciascuna farmacia con ritardo maggiore di una ½ ora dall'apertura ed inferiore ad ore 1 E 30 MINUTI € 25,00 (venticinque/00);
- 2) mancato rispetto del termine di consegna per ciascuna farmacia con ritardo maggiore di ore 1 e 30 minuti dall'apertura € 50,00 (cinquanta/00);
- 3) per il ripetersi di ordini mensili non evasi per mancanti; qualora il valore in Euro dei mancanti superi del 10% (dieci%) il valore di carico mensile della categoria di cui alla tabella d'offerta verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute dall'APM per il rifornimento delle specialità mancanti.
- 4) per il ripetersi di ordini mensili non evasi per mancanti superiori a venti referenze; verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute dall'APM per il rifornimento delle specialità mancanti.
- 5) per mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei documenti di trasporto, delle fatture e degli sconti applicati, decorsi tre mesi dall'avvio della fornitura verrà addebitato l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata attivazione;
- 6) per la fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili, fermo restando il diritto di A.P.M. S.p.A. alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato;
- 7) per la mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato, oltre ad avere la facoltà di trattenere il relativo importo dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo A.P.M. S.p.A. potrà irrogare una penale in misura pari al 30% (trenta per cento) dell'importo dello sconto non applicato;
- 8) per la mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo alla data del relativo documento di trasporto, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, APM potrà irrogare una penale in misura pari al 30% (trenta per cento) dell'importo delle note di credito non emesse.

L'irrogazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

#### **Art. 15 – CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia, sarà competente il Foro di Macerata.

A.P.M. S.p.A. Settore Farmacie	<b>Capitolato Speciale e tecnico</b>	LOTTO 2 CIG <a href="#">73236692D9</a> . <a href="#">II edizione</a>
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Macerata, 18/12/2017

f

FC/fc